



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 6° - LAVORI PUBBLICI VERDE PUBBLICO

ORIGINALE

ORDINANZA N. 392 DEL 21/10/2009

OGGETTO: Divieti concernenti il verde pubblico

IL DIRIGENTE

VISTA la precedente Ordinanza del Dirigente dei Lavori Pubblici n. 16 del 25 gennaio 2007;
CONSIDERATO che a tutt'oggi non è stato ancora predisposto e approvato un Regolamento comunale che disciplini la materia;
RIENUNTO necessario tutelare le aree verdi pubbliche da interventi che ne possono compromettere la libera fruizione e da azioni che possono danneggiarne gli elementi vegetali e di arredo in esso presenti;
RIENUNTO altresì necessario tutelare le alberature pubbliche presenti lungo le strade del territorio comunale;
VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 12/04/2007;
VISTA la legge regionale 13 maggio 1985, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 luglio 1988, n. 25;
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6;
VISTA la misura ufficiale dell'ASSAM - Servizio Fitosanitario Regionale "Modalità applicative della lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata" di cui alla Determina del Dirigente n. 416 del 14/07/2006;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche;
VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

DISPONE

di revocare la precedente Ordinanza n. 16 del 25/01/2007 che viene sostituita dalla presente

ORDINA

di temperare ai seguenti divieti:

1. **DIVIETI CONCERNENTI LE AREE VERDI PUBBLICHE**
 - a) È vietato danneggiare o imbrattare prati, arbusti, alberi, fiori, arredi (giochi, panchine, tavoli, cestini, ecc.) e qualsiasi altro elemento di arredo (recinzioni, impianti di irrigazione, lampioni, ecc.);
 - b) È vietato estirpare, o far estirpare da animali domestici, piante da fiore;
 - c) È vietato nelle aiuole fiorite l'accesso a persone e animali domestici;
 - d) È vietato depositare materiali vari, lavare macchine o attrezzature varie, campeggiare o pernottare su aree verdi pubbliche;
 - e) È vietato effettuare interventi di qualsiasi tipo che possano costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree verdi o modificarne l'assetto e le caratteristiche (costruzione, di recinzioni, cancelli, capanni, orti, frutteti, ecc.); è vietato installare tavoli, panchine, cavi, pali, impianti pubblicitari e attrezzature di qualsiasi specie e tipologia;
 - f) È vietato mettere a dimora alberi e arbusti;

- g) è vietato lasciare in sosta o transitare con mezzi a motore su aree verdi pubbliche;
 - h) è vietato effettuare scavi e modifiche del piano di campagna;
 - i) è vietato, nelle sole aree verdi pubbliche dei lungomare (Lido, Sassonia, Torrette, Marotta) e del centro storico il gioco del pallone e altri giochi che possano arrecare disturbo ai fruitori dell'area ed al verde;
- 2. DIVIETI CONCERNENTI IL PATRIMONIO ARBOREO ED ARBUSTIVO**
- a) è vietato tagliare o danneggiare rami, branche, fusti e radici di alberi e arbusti;
 - b) è vietato inchiodare, appendere o appoggiare oggetti sui rami, branche, fusti e radici di alberi e arbusti;
 - c) è vietato inquinare con depositi, scarichi, discariche e sostanze fitotossiche l'area di pertinenza radicale nonché effettuare trattamenti antiparassitari alle chiome degli alberi e arbusti;
 - d) è vietato abbattere, capitozzare, recidere, estirpare, spostare o in alcun modo compromettere gravemente la capacità e potenzialità vegetativa di alberi e arbusti;
 - e) è vietato effettuare scavi a distanze inferiori a tre metri dalle piante di grande sviluppo (es.: tigli, lecci, pini, ecc.) e a un metro e cinquanta centimetri dagli alberi di sviluppo limitato (es.: prunus, ligustri, ecc.) e dai grandi arbusti;
 - f) è vietato effettuare asfaltature o altre opere di impermeabilizzazione o installare cordoli intorno ad alberi e arbusti.

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notifica delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche. Chiunque violi i suddetti divieti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa fissata nella misura da € 25,00 a 500,00.

Ai trasgressori è fatto altresì obbligo di rimuovere tutti gli oggetti, ostacoli e, in ogni caso, di ripristinare lo stato dei luoghi precedente alla modifica che ha determinato la contestazione ai suddetti divieti; qualora i medesimi non provvedano entro il termine fissato nel verbale di contestazione, si applicherà un'ulteriore sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

Il ripristino della situazione antecedente l'azione che ha provocato la contestazione, non dovrà essere attuato da parte del trasgressore solo nel caso in cui si tratti di alberi di Platano, specie per la quale vigono le norme di cui alla misura ufficiale dell'ASSAM - Servizio Fitosanitario Regionale, di cui alla Determinazione Dirigenziale ASSAM n. 416 del 14/07/2006 "Modalità applicative della lotta obbligatoria contro il Cancro colorato del Platano, *Ceratocystis fimbriata*".

La presente Ordinanza non viene applicata in caso di interventi effettuati, disposti o autorizzati dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici - U. O. Verde Pubblico.

I transiti e gli interventi effettuati dai gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità devono in ogni caso essere comunicati all'U.O. Verde Pubblico ed eventualmente autorizzati dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Il divieto di transito con mezzi a motore non si applica ai mezzi per disabili, ai mezzi di soccorso e degli organi preposti a tale servizio (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ASUR, ecc.), ai veicoli delle Forze dell'Ordine ed ai veicoli di servizio delle ditte incaricate allo svolgimento della manutenzione al verde pubblico.

Il Dirigente -
(Ing. Arch. Bruno Benini)

